

Reg. delib. n. 1442

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Aggiornamento del Piano di azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo "Candidatus Phytoplasma mali", agente causale degli scopazzi del melo (o Apple proliferation phytoplasma).

Il giorno **26 Settembre 2025** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ACHILLE SPINELLI

Presenti: ASSESSORE FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

ASSESSORE ROBERTO FAILONI

SIMONE MARCHIORI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la fitopatia degli scopazzi del melo è diffusa in tutte le aree melicole del Nord Italia da quasi un trentennio.

Con l'ultima revisione normativa europea del regime fitosanitario (Reg. (UE) 2019/2072), vista la diffusione di "C. P. mali" nei territori comunitari, si è provveduto al declassamento dell'organismo nocivo precedentemente considerato da quarantena, allo status fitosanitario di organismo regolamentato non da quarantena e pertanto controllato ufficialmente solo nell'ambito della filiera vivaistica.

Tuttavia, essendo la Provincia Autonoma di Trento un'area particolarmente vocata per la produzione di mele e generando tale settore produttivo un notevole indotto sia sociale che economico, il Servizio Fitosanitario Provinciale (di seguito SFP) ha ritenuto opportuno monitorare costantemente lo stato fitosanitario di detta coltura, incaricando la Fondazione Edmund Mach dell'attività di sorveglianza territoriale.

Specifiche e puntuali misure fitosanitarie per contenere la diffusione del fitoplasma e limitarne i danni sono stati puntualmente intraprese a livello provinciale già a partire dal 2006 con l'approvazione della deliberazione n. 1545 del 28 luglio 2006 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation in applicazione del citato D.M. 23 febbraio 2006." e il correlato provvedimento del Servizio Vigilanza e promozione dell'attività agricola n. 224 del 10 agosto 2006 "Modalità, criteri e priorità d'intervento concernente l'estirpo totale o parziale delle unità produttive di età uguale o superiore ai 25 anni", nonché con la con D.G.P n. 642 del 2015 recante "Individuazione e modalità per l'attuazione delle misure fitosanitarie da adottarsi sul territorio provinciale per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma). D.M. 23 febbraio 2006 (Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma apple proliferation phytoplasma) e L.P. 28 marzo 2003, n. 4, art. 55 bis.".

Sebbene i risultati positivi ottenuti con l'adozione di tali misure fitosanitarie, con l'entrata in vigore nel dicembre 2019 del nuovo Regolamento (UE) 2016/2031 e la conseguente deregolamentazione fitosanitaria del "Ca. P. mali", il SFP ha ritenuto di conservare una regolamentazione dell'organismo nocivo a livello territoriale ai fini di mantenere alta l'attenzione sulla fitopatia e proseguire con idonee azioni di contenimento (quali indagini territoriali, estirpo di piante sintomatiche, lotta ai vettori, ecc.).

Pertanto, con deliberazione di Giunta provinciale n. 224 del 18/02/2022, la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad aggiornare e adottare le misure già precedentemente proposte, attraverso il *Piano provinciale per il contenimento dell'organismo nocivo "Candidatus* Phytoplasma mali", agente degli scopazzi del melo (o Apple Proliferation-AP).

Tuttavia, dal monitoraggio eseguito annualmente dalla Fondazione Edmund Mach emerge che negli ultimi anni si è assistito a una recrudescenza della fitopatologia. La problematica interessa tutto il territorio melicolo provinciale e assume localmente tratti emergenziali, pertanto, vista anche la preoccupazione del settore produttivo, si rende opportuno agire con un'azione più sistemica.

Preso atto dell'attuale situazione fitosanitaria nel territorio provinciale sopra descritta e rilevato che l'applicazione del precedente Piano ha evidenziato delle criticità dovute sia a un parziale coinvolgimento degli stakeholders che a un appesantimento amministrativo nella gestione dei controlli effettuati, si ravvede la necessità aggiornare il precedente Piano.

Il piano allegato alla presente mira a rendere più efficace la lotta a "Ca. P. mali" agente causale

Pag 2 di 5 RIFERIMENTO : 2025-S164-00678

degli scopazzi del melo e dei suoi vettori, proponendo di: rafforzare e velocizzare le azioni da mettere in atto nel caso di mancata adesione alle misure fitosanitarie previste, aumentare la sensibilizzazione e il livello di consapevolezza sulla gravità della fitopatologia tra tutti i detentori di meleti o piante di melo (compreso il privato cittadino) attraverso una capillare campagna informativa ed indirizzare la sorveglianza su un campione maggiormente rappresentativo del territorio.

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano, oltre al Servizio Fitosanitario Provinciale e alla Fondazione Edmund Mach sono stati coinvolti i principali stakeholders privati che si impegnano ad agire in modo coordinato secondo quanto stabilito dal Tavolo appositamente istituito.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019;
- visto il D. lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, avente ad oggetto "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare il suo articolo 32 "Interventi di protezione delle piante";
- visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2021, avente ad oggetto "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- visto l'articolo 55 bis della Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003), così come modificato da ultimo dall'articolo 11 della L.P. del 28 luglio 2021, n. 16, che detta la disciplina degli interventi per il contrasto alla diffusione di organismi nocivi e in particolare il punto 6. che recita: "Fermo restando quanto disposto dal Servizio Fitosanitario nazionale in applicazione del decreto legislativo n. 19 del 2021, la Provincia individua le misure, anche fitosanitarie, per contrastare la diffusione sul territorio provinciale di organismi nocivi ai vegetali non regolamentati dalla normativa statale o europea, già presenti sul territorio provinciale, per tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale e il territorio dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1482 "Approvazione delle procedure e delle modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati, ai sensi dell'articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 224 del 18/02/2022 recante "Approvazione del Piano provinciale per il contenimento dell'organismo nocivo "Candidatus Phytoplasma mali", agente degli scopazzi del melo (o Apple Proliferation-AP)";

Pag 3 di 5 RIFERIMENTO : 2025-S164-00678

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiornamento del Piano di azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo dell'organismo nocivo "Ca. P. mali", agente causale degli scopazzi del melo (o Apple proliferation phytoplasma)." quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto altresì che, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni descritte nel Piano di cui al punto 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55 del D.lgs. n. 19/2021 e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modiche ed integrazioni;
- 3. di stabilire che ad esclusione dei procedimenti pendenti e non ancora conclusi, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 224 del 18/02/2022 recante "Approvazione del Piano provinciale per il contenimento dell'organismo nocivo "Candidatus Phytoplasma mali", agente degli scopazzi del melo (o Apple Proliferation-AP)" cessano di trovare applicazione a decorrere dall'adozione del presente provvedimento.

RIFERIMENTO: 2025-S164-00678

Num. prog. 4 di 16

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Piano provinciale per la tutela della coltivazione del melo

Il Vice Presidente Achille Spinelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Pag 5 di 5

IL DIRIGENTE Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

RIFERIMENTO: 2025-S164-00678

Num. prog. 5 di 16

Piano provinciale per la tutela della coltivazione del melo in provincia di Trento attraverso il contenimento dell'organismo nocivo "Candidatus phytoplamsa mali", agente causale degli scopazzi del melo (Apple Proliferation, AP)

Art. 1 PREMESSE

Gli "scopazzi del melo" (o Apple proliferation phytoplasma – AP) sono una fitopatia causata dal fitoplasma *Candidatus* Phytoplasma mali, che si insedia nei vasi floematici delle piante di melo, alterandone lo stato fisiologico e inducendo sintomi che alterano la normale crescita vegetativa e compromettono la qualità dei frutti. La trasmissione e la diffusione del fitoplasma possono avvenire tramite le seguenti modalità: attività trofica degli insetti vettori, innesto (utilizzo in vivaio di materiale vegetale prelevato da piante infette) e anastomosi radicale (saldatura tra le radici di due piante attigue). Per quel che riguarda gli insetti vettori, in Trentino sono attualmente presenti *Cacopsylla melanoneura* e *Cacopsylla picta*.

Le tempistiche con cui la fitopatia si manifesta a seguito dell'inoculo non sono chiare in quanto variano in relazione a diversi fattori. I sintomi sui frutti, che compromettono la quantità e la qualità della produzione, compaiono più frequentemente con un'alta concentrazione di fitoplasma nella pianta, generalmente in un momento di avanzata diffusione della malattia nel frutteto. Invece, i sintomi sulla vegetazione si riscontrano più rapidamente e sono osservabili durante tutta la fase vegetativa del melo. Nel periodo autunnale la sintomatologia è solitamente più chiara e specifica permettendo l'individuazione del maggior numero di piante malate. Tuttavia, già nei primi stadi vegetativi è possibile riscontrare delle tipiche manifestazioni della fitopatia per cui le piante colpite da AP sono comunque rilevabili.

Ad oggi, non essendoci trattamenti curativi efficaci per gli scopazzi del melo, è possibile intervenire solo attraverso l'adozione simultanea di interventi che ne prevengano la diffusione, quali la riduzione dell'inoculo eradicando le piante infette, l'esecuzione di trattamenti fitosanitari mirati contro gli insetti vettori e l'uso di materiale vivaistico sano.

Inoltre, monitorare l'incidenza di meli sintomatici e la consistenza delle popolazioni di psillidi è indispensabile al fine di garantire una corretta valutazione della situazione in essere e dell'efficacia delle misure fitosanitarie applicate.

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario (Reg. (UE) 2019/2072), il fitoplasma *Ca.* P. mali è stato declassato a patogeno regolamentato non da quarantena, ragion per cui la sorveglianza ufficiale sulla sua presenza è svolta solo in ambito vivaistico. Peraltro, con l'abrogazione dello status di organismo nocivo da quarantena sono contestualmente state abrogate le misure di lotta obbligatoria adottate precedentemente sia a livello europeo che nazionale.

Dal monitoraggio provinciale eseguito annualmente, emerge tuttavia che nell'ultimo quinquennio la presenza della fitoplasmosi nel territorio trentino è in aumento e ha maggiore incidenza nelle situazioni ove non vengano applicate correttamente le strategie di lotta contro gli insetti vettori, nei frutteti di età avanzata, nei meleti a conduzione biologica e nei frutteti abbandonati (incolti).

Considerando il ruolo economico della coltura del melo a livello provinciale, è fondamentale adottare azioni mirate per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia. Tali azioni includono l'estirpazione tempestiva delle piante sintomatiche, la lotta al vettore, la diffusione capillare di informazioni e la formazione dei frutticoltori, oltre ad attività di ricerca, sperimentazione, indagini territoriali e verifica della corretta applicazione degli indirizzi forniti.

Si ritiene fondamentale rafforzare il ruolo dei frutticoltori, promuovendone il passaggio da "soggetti passivi" destinatari di misure obbligatorie di lotta a "soggetti attivi" principali attori nella gestione della fitoplasmosi. Solo attraverso la responsabilizzazione diretta dei frutticoltori sarà possibile affrontare efficacemente questa fitopatia ed ottenere risultati duraturi nel tempo.

In tale contesto, il supporto e la collaborazione con le Associazioni di produttori sono strategici per il coordinamento e il rafforzamento delle azioni svolte dei singoli agricoltori.

Nelle azioni previste nel presente Piano, oltre al Servizio Fitosanitario Provinciale e alla Fondazione E. Mach sono pertanto coinvolti i principali portatori d'interesse che si impegnano ad agire in modo coordinato, con un approccio di sistema.

Art. 2 OBIETTIVI DEL PIANO

L'obiettivo principale del Piano è quello di limitare l'incidenza della fitoplasmosi nel territorio provinciale entro una soglia che consenta di mantenere sostenibile la coltivazione del melo in provincia di Trento. Il Piano mira a superare le criticità già manifestatesi nel passato adottando misure più efficaci e condivise tra i portatori d'interesse.

La principale criticità è legata alla discontinua attuazione delle misure fitosanitarie da parte dei detentori e proprietari, e nello specifico a:

- 1. la mancata o non corretta esecuzione dell'estirpo delle piante sintomatiche, dovuta alla sintomatologia non sempre ben evidente, alla passività di taluni agricoltori specie nei frutteti prossimi al reimpianto o in caso di brevi affittanze, nonché all'abbandono o semi-abbandono di meleti per la mancanza di rinnovo generazionale;
- 2. il limitato contenimento degli insetti vettori, dovuto alla mancata o inefficace esecuzione degli interventi di difesa fitosanitaria (esecuzione parziale o con tempistiche non corrette), alla scarsa persistenza di alcune molecole utilizzate nel metodo di produzione biologico e alla progressiva riduzione delle sostanze attive a disposizione della difesa integrata.

Il progresso scientifico, inoltre, ad oggi non è stato in grado di fornire una soluzione efficace al problema. Pertanto, l'abbassamento dell'incidenza della fitoplasmosi nel territorio provinciale ad una soglia tecnicamente ed economicamente sostenibile, non può prescindere dal potenziamento della ricerca scientifica e da una maggiore sensibilizzazione dei frutticoltori attraverso una capillare attività di informazione e formazione sulla problematica.

Ciò premesso, il Piano prevede azioni volte a:

- 1. rafforzare il controllo in campo da parte dei frutticoltori (autocontrollo) e delle organizzazioni di produttori (OP) di settore;
- 2. potenziare e snellire i processi di sorveglianza sulla corretta esecuzione delle misure fitosanitarie impartite, attenzionando anche i frutteti esterni alle OP, i meleti a conduzione biologica nonché le situazioni di abbandono (incolti);
- 3. adottare pratiche/sistemi che consentano di monitorare la corretta esecuzione delle misure di difesa contro i vettori.

Art. 3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- AP = Apple proliferation phytoplasma o "scopazzi del melo";
- SFP = Servizio Fitosanitario Provinciale Ufficio fitosanitario provinciale del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento;
- Fascicolo aziendale = insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole;
- FEM = Fondazione Edmund Mach;
- CTT = Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach;
- CRI = Centro Ricerca ed Innovazione della Fondazione Edmund Mach;
- AOP = Associazione di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciuta;
- OP = Organizzazione di Produttori riconosciuta;
- PIANTA SINTOMATICA = pianta che riporta sintomatologia certa della malattia così come descritta al link fitoemergenze (https://fitoemergenze.fmach.it/home);
- CEPPAIA = parte del fusto che rimane nel terreno dopo il taglio dell'albero e da cui possono emergere nuovi germogli (ricacci);
- ESTIRPO = asportazione totale della pianta sintomatica compresa la ceppaia;
- FRUTTETO ABBANDONATO/INCOLTO = impianto di melo che negli ultimi due anni non è stato oggetto di interventi agronomici e fitosanitari;
- REGISTRO DEI TRATTAMENTI E DELLE OPERAZIONI COLTURALI = registro consolidato per documentare le attività agricole e i trattamenti fitosanitari, più comunemente conosciuto come "quaderno di campagna" dell'agricoltore;
- DETENTORE = soggetto che a qualsiasi titolo ha la disponibilità dell'unità frutticola su cui insistono le piante di melo;
- UNITA' FRUTTICOLA = superficie coltivata a melo dallo stesso detentore composta da una a più particelle catastali confinanti;
- DIFFIDA = ordinanza notificata dal SFP con la quale vengono prescritte ai detentori/proprietari o di titolari di altro diritto reale le misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire per la lotta alla fitopatia.

Art. 4 SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI

Tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla coltivazione del melo su terreni ricadenti nel territorio della provincia di Trento sono tenuti ad attuare ogni azione necessaria al contenimento e all'eradicazione di AP.

L'esecuzione delle misure previste dal presente Piano avviene a cura dei detentori a qualsiasi titolo dei fondi, in solido con i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, i quali eseguono le attività finalizzate al contrasto della malattia in "autocontrollo" su tutte le particelle detenute su cui insistono piante di melo, come meglio specificato al punto 5.1.

In un'ottica di contrasto e di approccio sistemico alla problematica degli scopazzi del melo, sono inoltre coinvolti i seguenti soggetti.

§ 4.1 Associazione di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli (AOP) e Organizzazioni di produttori (OP)

Le OP e AOP rappresentano la forma di aggregazione dei frutticoltori trentini. Esse gestiscono la trasformazione e la commercializzazione del prodotto dei soci e forniscono anche linee di indirizzo riguardo alla produzione oltre a svolgere attività di assistenza tecnica.

In considerazione del fatto che più del 90% delle superfici frutticole coltivate a melo in provincia di Trento sono detenute da soci di OP, l'impegno di OP e AOP per controllare la fitopatia è di importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Con riferimento al presente Piano, le AOP e le OP si attivano - con risorse proprie, raccordandosi con le strutture produttive ad esse afferenti e con le rispettive strutture tecniche, in collaborazione con FEM e SFP - per svolgere la verifica sugli esiti dell'autocontrollo effettuato dai propri soci (art. 5, par. 5.1) attraverso le seguenti attività:

- informazione, divulgazione e formazione permanente dei propri soci sugli sviluppi della patologia e sul suo contenimento;
- controllo del territorio frutticolo condotto dai soci al fine di identificare le piante sintomatiche da estirpare;
- verifica dell'avvenuta estirpazione delle piante segnate da parte dei soci;
- controlli documentali sull'effettiva esecuzione dei trattamenti insetticidi da parte della base sociale;
- azioni di disincentivazione del mancato estirpo da parte dei soci e della mancata esecuzione della difesa dai vettori;
- segnalazione al SFP dei soci che risultano inadempienti all'adozione delle indicazioni fornite sia di estirpo che di trattamento dei vettori;
- segnalazione al SFP di frutteti incolti o non adeguatamente gestiti.

§ 4.2 Servizio Fitosanitario provinciale (SFP)

Ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e della LP di data 28 marzo 2003, n. 4 (art. 55 bis), al SFP compete l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle attività di protezione delle piante.

Con riferimento al presente Piano, il SFP, in stretta collaborazione con la FEM, predispone un piano informativo prima di ogni campagna di controllo AP e svolge :

- le attività di coordinamento dei diversi attori coinvolti nell'attuazione del Piano. In quest'ambito cura l'individuazione delle linee d'indirizzo e le relative specifiche da adottare per l'esecuzione del Piano, l'eventuale aggiornamento del Piano in relazione all'evolversi della situazione fitosanitaria e ai risultati conseguiti nonché l'individuazione del campione delle superfici da sottoporre a controllo;
- le attività di sorveglianza fitosanitaria volta al contenimento della malattia. Nello specifico raccoglie le segnalazioni, organizza ed effettua i controlli fitosanitari di I° (art. 5, par. 5.3) e II° livello (art. 8) e le verifiche sulla corretta lotta ai vettori (art. 5, par. 5.4) previsti dal Piano. Qualora dovute, impartisce prescrizioni fitosanitarie ed eroga sanzioni agli inadempienti.

§ 4.3 Fondazione Edmund Mach

La FEM costituisce la struttura tecnico-scientifica di riferimento per il settore agricolo trentino.

Attraverso le proprie strutture (Centro di Trasferimento Tecnologico - CTT, Centro Ricerca e Innovazione - CRI), FEM svolge le seguenti attività riguardo alla problematica relativa agli "scopazzi":

- svolge sperimentazione e ricerca scientifica avendo cura di aggiornare periodicamente SFP, AOP e OP sui temi trattati e i risultati conseguiti in campo;
- predispone materiale divulgativo ed informativo sulla fitoplasmosi;
- effettua incontri informativi e formativi anche in collaborazione con AOP e OP;
- effettua rilievi territoriali sulla consistenza della popolazione degli insetti vettori di AP;
- elabora e aggiorna i dati territoriali concernenti la presenza e l'incidenza del fitoplasma acquisiti tramite un monitoraggio annuale su una porzione statisticamente rappresentativa del territorio provinciale al fine di garantire una periodica valutazione dell'evolversi della situazione fitosanitaria e verificare l'efficacia delle misure applicate.

Con riferimento al presente Piano, la FEM in stretta collaborazione con SFP:

- impartisce le direttive tecniche di contenimento di AP e dei suoi vettori, emettendo specifiche indicazioni, precedentemente concordate con il SFP e dirette ai frutticoltori, AOP e OP;
- partecipa alla predisposizione di un piano informativo prima di ogni campagna di controllo AP;
- esegue, su richiesta del SFP, accertamenti analitici sulla presenza/assenza di AP, anche su materiale asintomatico e sui vettori;
- garantisce l'accessibilità e cura l'aggiornamento del sito https://fitoemergenze.fmach.it/home ai fini della diffusione della conoscenza dei sintomi della malattia;
- effettua su incarico del SFP, attraverso personale proprio in possesso di adeguata qualifica (assistenti fitosanitari), i controlli fitosanitari di I ° livello (art. 5, par. 5.3) per verificare la presenza di AP e i controlli fitosanitari di II° livello (art. 8) per verificare la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie impartite dal SFP.

Art. 5 ATTIVITÀ' DI CONTROLLO E VERIFICA

Le attività di controllo hanno lo scopo di contenere la fitoplasmosi attraverso l'individuazione della presenza di piante sintomatiche e delle fonti di inoculo dei vettori nonché l'eliminazione delle stesse previa adozione di adeguate misure fitosanitarie. Esse riguardano tutte le superfici coltivate a melo in provincia di Trento, comprese quelle in stato di abbandono.

L'attività di verifica, attraverso controlli fitosanitari di I° e II° livello, sulla corretta esecuzione delle misure di contenimento (estirpi e lotta ai vettori) è realizzata su un campione rappresentativo di tutte le superfici coltivate a melo in provincia di Trento.

§ 5.1 Autocontrollo

I detentori a qualsiasi titolo dei fondi in cui sono presenti piante di melo, in solido con i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sono i principali responsabili nella gestione degli scopazzi ed effettuano in autonomia e per senso di responsabilità, anche in assenza di diffide del SFP, le attività di seguito indicate per il contenimento della malattia:

- l'individuazione delle piante sintomatiche il controllo va svolto nel periodo autunnale e nella fase fenologica di pre-fioritura del melo;
- l'estirpazione tempestiva di ogni pianta sintomatica individuata (compresa la rimozione di ricacci e/o rimozione/devitalizzazione degli apparati radicali);
- l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari contro i vettori.

Ogni operazione di autocontrollo, compresa l'attività di estirpo, eseguita su tutta o parte della superficie detenuta coltivata a melo, deve essere annotata dai frutticoltori dotati di registro dei trattamenti e delle operazioni colturali, nel proprio registro.

§ 5.2 Modalità di individuazione delle superfici da sottoporre al controllo fitosanitario di I° livello (paragrafo 5.3)

Il controllo fitosanitario di I° livello è effettuato annualmente su un campione rappresentativo di tutte le superfici frutticole investite a melo della provincia di Trento, regolarmente coltivate o in stato di abbandono, individuato con le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

§ 5.2.1 Controllo di superfici frutticole di detentori associati a AOP/OP da parte delle AOP/OP di riferimento - "controllo associati"

Le AOP e OP predispongono annualmente un programma di monitoraggio e controllo, condividendo le modalità di controllo preliminarmente con SFP e FEM. Le AOP e OP comunicano l'elenco delle particelle estratte per il controllo al SFP.

Il campione rappresentativo coinvolto è estratto dal catasto frutticolo dell'OP ed è pari ad almeno il 5% dell'intera superficie investita a melo.

Entro 20 giorni dal controllo, le OP inviano ai propri soci una comunicazione con la quale segnalano all'interessato la presenza di piante sintomatiche, la loro posizione e l'invito ad estirpare dette piante:

- tempestivamente entro i tempi stabiliti dalla OP e, comunque, non oltre la ripresa vegetativa dell'annata successiva, per i controlli autunnali;
- tempestivamente entro i tempi stabiliti dalla OP e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per i controlli primaverili;

Le AOP/OP verificano l'avvenuto estirpo e in caso di inadempienza attuano misure sanzionatorie nei confronti dei propri soci, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno.

Al fine di consentire al SFP di procedere con i controlli di propria competenza ai sensi di questo Piano, in caso di una seconda inadempienza (mancato estirpo) l'OP segnala al SFP i soci inadempienti. Le segnalazioni pervenute al SFP successivamente al 31 luglio verranno considerate l'anno successivo.

Tali segnalazioni rientrano nel campione sottoposto all'attività di controllo fitosanitario di I° livello descritta al paragrafo 5.3.

Le AOP e OP verificano l'esecuzione dei trattamenti obbligatori contro gli insetti vettori da parte dei propri associati (controllo del registro dei trattamenti e delle operazioni colturali previsto al paragrafo 5.4).

Il "controllo associati" rientra nell'attività di controllo fitosanitario di I° livello descritta al paragrafo 5.3.

§ 5.2.2 Controllo di superfici frutticole di detentori non associati a AOP/OP o associati ad AOP/OP che non eseguono i controlli di cui al precedente § 5.2.1- "controllo non associati"

La FEM, su incarico del SFP, attraverso l'attività di agenti fitosanitari, effettua il controllo sulle superfici frutticole di detentori non associati a AOP/OP in possesso di fascicolo aziendale o associati ad AOP/OP in possesso di fascicolo aziendale che non eseguono i controlli di cui al precedente paragrafo 5.2.1.

Il controllo è eseguito su un campione rappresentativo estratto dal SFP entro il 31 luglio di ogni anno, da fascicoli aziendali di frutticoltori non associati a un AOP/OP o associati ad AOP/OP che non eseguono i controlli di cui al precedente paragrafo 5.2.1, anche in relazione a fattori di rischio che possono emergere sulla base delle risultanze dei monitoraggi annuale effettuati da FEM.

Il "controllo non associati" rientra nell'attività di controllo fitosanitario di I° livello descritta al paragrafo 5.3.

§ 5.2.3 Controllo di superfici frutticole abbandonate o incolte e di superfici frutticole non presenti in fascicoli aziendali - "controllo incolti o non presenti nel fascicolo aziendale"

La FEM, su incarico del SFP, attraverso l'attività di agenti fitosanitari, esegue il controllo sulle superfici frutticole abbandonate o incolte e sulle superfici frutticole non presenti in fascicoli aziendali. Il controllo è eseguito su un campione rappresentativo estratto dal SFP entro il 31 luglio di ogni anno, avvalendosi di sistemi informativi geografici e delle segnalazioni pervenute nei tempi utili purché riferite a superfici chiaramente localizzabili e non afferenti ad un AOP/OP.

Il "controllo incolti o non presenti nel fascicolo aziendale" rientra nell'attività di controllo fitosanitario di I° livello descritta al paragrafo 5.3.

§ 5.2.4 Controllo delle superfici frutticole per la verifica della lotta ai vettori come specificato al paragrafo 5.4 o destinatarie di diffida al completamento delle misure fitosanitarie non correttamente effettuate ai sensi dell'art. 8, n. 2 lett. b) - "controllo su superfici non trattate correttamente"

La FEM, su incarico del SFP, attraverso l'attività di agenti fitosanitari, esegue il controllo a campione sulle superfici frutticole dei detentori che, a seguito delle verifiche, non hanno correttamente eseguito la lotta ai vettori come specificato al paragrafo 5.4 o sono state destinatarie di ulteriore diffida di completamento delle misure fitosanitarie prescritte non correttamente effettuate ai sensi dell'art. 8, n. 2 lett. b) del presente piano.

Il "controllo su superfici non trattate correttamente" rientra nell'attività di controllo fitosanitario di I° livello descritta al paragrafo 5.3..

§ 5.3 Controlli fitosanitari di primo livello sulle superfici

Il SFP, in collaborazione con FEM, esercita l'attività di sorveglianza e controllo ufficiale avvalendosi di ispettori fitosanitari, agenti fitosanitari e assistenti fitosanitari così come individuati dal D.lgs. n. 19/2021.

I controlli sono eseguiti secondo le modalità impartite dal SFP sulle superfici individuate annualmente, come precisato nei punti precedenti, ossia su:

- superfici frutticole non estirpate di detentori associati a AOP/OP, che le AOP/OP segnalano al SFP (par. 5.2.1-"controllo associati");
- campione di superfici frutticole di detentori non associati a AOP/OP o associati ad AOP/OP che non eseguono i controlli (par. 5.2.2 "controllo non associati");
- campione di superfici frutticole abbandonate (incolti) e superfici frutticole non presenti in fascicoli aziendali (par. 5.2.3- "controllo incolti o non presenti nel fascicolo aziendale");
- campione di superfici frutticole detenute da soggetti che non hanno correttamente eseguito la lotta ai vettori (par. 5.2.4) come specificato al paragrafo 5.4 o destinatarie di diffida al completamento delle misure fitosanitarie non correttamente effettuate ai sensi dell'art. 8, n. 2 lett. b) del presente Piano (par. 5.2.4 "controllo su superfici non trattate correttamente").

Il SFP, entro il 31 agosto di ciascun anno, redige l'elenco delle superfici da sottoporre a controllo fitosanitario di I° livello (campione rappresentativo) e lo trasmette a FEM che provvede ad organizzare l'attività di controllo.

L'accertamento in campo è seguito dalla stesura, da parte del personale a cui sono affidati i compiti di controllo, del verbale ispettivo (conforme al modello predisposto dal SFP). Il verbale è trasmesso al SFP, secondo modalità concordate, nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno.

A seguito delle risultanze dei verbali ispettivi, il SFP provvede ad archiviare i verbali per i quali non sono proposte misure fitosanitarie oppure, laddove proposte, provvede ad inviare ai detentori ed ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di superfici con presenza di piante colpite da AP, un'unica diffida con l'indicazione delle particelle sulle quali è ingiunto l'estirpo totale o parziale delle piante malate. Nella diffida è assegnato il termine entro il quale i destinatari, in solido tra loro, devono procedere all'estirpo dando riscontro scritto al SFP dell'avvenuta esecuzione.

§ 5.4 Controllo sulla lotta ai vettori

Le indicazioni specifiche relative a epoca, modalità e principi attivi da impiegare per il trattamento del vettore, sono impartite, con carattere vincolante, zona per zona, sia per le aziende che producono con il metodo integrato che biologico dal Centro Trasferimento Tecnologico della FEM, in funzione delle risultanze dei monitoraggi territoriali.

Le AOP/OP verificano la corretta esecuzione dei trattamenti obbligatori di lotta ai vettori da parte dei frutticoltori soci ad essi afferenti mediante controllo a campione del registro dei trattamenti, comunicando entro il 31 dicembre di ogni anno al SFP le eventuali anomalie riscontrate.

Il SFP verifica la corretta esecuzione dei trattamenti obbligatori di lotta ai vettori da parte dei frutticoltori associati ad AOP/OP che non eseguono attività di controllo o non soci di AOP/OP, mediante un controllo a campione sul registro dei trattamenti.

Le particelle sulle quali dai controlli eseguiti dal SFP e dalle AOP/OP è accertata la non corretta esecuzione dei trattamenti vincolanti di lotta ai vettori concorrono, per l'anno successivo, alla formazione da parte del SFP del campione dei controlli di I° livello di cui al paragrafo 5.3.

Art. 6 OBBLIGHI DI ESTIRPO

Fermo restando l'obbligo di estirpo in autocontrollo di ogni pianta sintomatica, l'esecuzione della prescrizione dell'estirpo ordinata dal SFP nelle diffide avviene a cura dei detentori a qualsiasi titolo del fondo in solido con i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento.

Considerato che i residui di apparato radicale rappresentano una fonte potenziale di diffusione della malattia, nella fase di estirpo gli interessati devono assicurare la rimozione totale delle ceppaie e l'accurata pulizia da residui radicali.

L'estirpo, inclusa la rimozione delle ceppaie e l'accurata pulizia dei residui radicali, deve avvenire entro i termini assegnati dal SFP. Se tale termine non è indicato, l'estirpo deve essere completato e comunicato al

SFP entro e non oltre la ripresa vegetativa delle piante di melo e comunque entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Il SFP, tenuto conto del rischio fitosanitario, anche in riferimento a situazioni geograficamente circoscritte, può estendere l'obbligo di estirpazione all'intera unità produttiva sintomatica.

Indipendentemente dalla percentuale di piante sintomatiche, si deve procedere all'estirpo totale in presenza di:

- frutteto abbandonato o incolto sintomatico;
- unità frutticola sintomatica con percentuale di piante sintomatiche pari o superiore al 20 %.

Qualora la somma delle superfici interessate da provvedimenti di estirpo totale sia superiore al 30% della superficie complessiva aziendale coltivata a melo, previa richiesta dell'interessato da presentarsi prima della scadenza dei termini assegnati o stabiliti per l'estirpo come sopra descritti, il SFP può valutare e concedere in via del tutto eccezionale una dilazione dei tempi per l'esecuzione dell'estirpo totale nel rispetto di un piano concordato con l'istante. Il piano di estirpo dovrà prevedere sempre e comunque l'estirpo in tempi brevi di tutte le piante sintomatiche presenti su tutti i fondi aziendali e l'esecuzione, alla scadenza dei termini concessi nel piano concordato, di tutte le ulteriori misure ordinate nella diffida del SFP. La violazione nei tempi e nei modi anche di uno solo degli impegni concordati nel piano comporta la decadenza dalla dilazione e l'applicazione delle sanzioni di cui successivo articolo 8.

Art. 7 INTERVENTI SANZIONATORI AOP/OP

Al fine di attuare l'estirpo delle piante sintomatiche e le ulteriori misure fitosanitarie, disincentivando comportamenti contrari, le AOP adottano obbligatoriamente un sistema sanzionatorio che preveda almeno:

- una pena pecuniaria in relazione alla superficie del frutteto non estirpata;
- una pena pecuniaria conseguente alla mancata adozione della difesa dai vettori;

Art. 8 CONTROLLI FITOSANITARI DI II° LIVELLO, INTERVENTI SANZIONATORI E ULTERIORI MISURE DA PARTE DEL SFP

Il SFP, scaduti i tempi assegnati per l'esecuzione delle misure prescritte, organizza i controlli fitosanitari di II° livello nei confronti dei destinatari di diffida. Tali controlli sono effettuati da ispettori fitosanitari, agenti fitosanitari e assistenti fitosanitari così come individuati dal D.Lgs. n. 19/2021 che operano secondo le indicazioni impartite dal SFP.

1 Tutti i destinatari di diffida entro i termini assegnati per estirpo, eseguita la prescrizione, devono comunicare al SFP con modalità tracciata (es: con raccomandata A/R, pec, ecc...) l'avvenuta esecuzione dell'estirpo. Per ottemperare a tale adempimento potrà essere utilizzato il modello predisposto dal SFP allegato alla diffida.

L'omessa trasmissione al SFP della comunicazione di esecuzione dell'estirpo entro i termini assegnati nella diffida è equiparata, per gli effetti di cui al presente Piano, alla omessa esecuzione della misura fitosanitaria ingiunta e comporta l'applicazione a carico degli inadempienti delle sanzioni di cui al successivo punto 2 lett. c) del presente articolo.

Tra coloro che hanno provveduto all'invio della comunicazione di avvenuto estirpo, il SFP estrae un campione sul quale verifica in campo l'effettiva esecuzione delle misure prescritte e la conformità degli interventi alla diffida precedentemente inviata.

Le verifiche in campo possono essere delegate dal SFP alla FEM. Per ciascuna attività di controllo e per ciascuna diffida, il personale incaricato redige un unico verbale conforme al modello predisposto dal SFP. Il verbale (c.d. di verifica) è trasmesso al SFP quanto prima tramite modalità ufficiale concordata per l'adozione dei successivi provvedimenti come di seguito indicati.

- 2 Oualora il verbale di verifica di II° livello rilevi:
- a) la corretta esecuzione delle misure ordinate nella diffida inviata, il SFP provvede alla conclusione del procedimento ed alla sua archiviazione;
- b) l'esecuzione degli estirpi ordinati, ma sul campo siano presenti sporadici ricacci delle piante estirpate, oppure una modesta presenza di piante non estirpate o non correttamente estirpate, nei limiti del 10% del totale delle piante sulle quali è stato prescritto l'estirpo, il SFP provvede ad inviare al detentore ed ai proprietari già destinatari della precedente diffida, una nuova diffida con la prescrizione a completare correttamente l'estirpo nel termine assegnato, intervenendo nuovamente sulla superficie e dando riscontro per iscritto al SFP dell'esecuzione degli interventi effettuati;
- c) al di fuori dei casi di cui al precedente punto b), che le prescrizioni di estirpo sono state attuate in modo incompleto o difforme, o sono state omesse in tutto o in parte, il SFP provvede all'erogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 55 del D.Lgs. 19/2021.

Qualora non sia intervenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, la condotta del trasgressore che ha reso la dichiarazione di avvenuto estirpo non veritiera potrà essere valutata dall'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per l'eventuale maggiorazione dell'importo della sanzione.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non fa mai venire meno l'obbligo di procedere all'estirpo delle piante sintomatiche in conformità alle prescrizioni contenute nella diffida notificata dal SFP.

Per il procedimento sanzionatorio si applicano, per le parti compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689 e succ. modificazioni.

§ 8.1 Estirpo coattivo

Oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, a carico dei destinatari di diffida, resta ferma ed impregiudicata la possibilità del SFP di disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, provvedendo all'estirpo coattivo delle piante malate, ponendo a carico del trasgressore le relative spese, in conformità all'articolo 55 bis, comma 6 bis della L.P. n. 4/2003.

Le particelle fondiarie sulle quali è accertata nei 3 anni successivi dall'elevazione del primo verbale sanzionatorio da parte dei medesimi detentori, proprietari o titolari di altro diritto di godimento, l'omessa esecuzione degli obblighi prescritti dal SFP nelle proprie diffide, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, sono inserite nell'elenco detenuto dal SFP dal quale è individuato il 70 % delle particelle da sottoporre ad eventuali estirpi coattivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 6 bis della L.P. n. 4/2003.

§ 8.2 Blocco dei contributi

Ai sensi dell'articolo 55 bis comma 6 ter della legge provinciale 4/2003 ai detentori e proprietari destinatari di provvedimenti sanzionatori riferiti a misure fitosanitarie è sospesa l'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Nei bandi per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole è specificata l'applicazione di tale disposizione.

Art. 9 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La sensibilizzazione è determinante per ridurre l'incidenza della malattia e, in tale ottica, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti si impegnino a continuare e migliorare l'attività di formazione e informazione sul territorio.

§ 9.1 Interventi informativi

Al fine di consentire l'adeguata diffusione dei contenuti del presente Piano presso tutti i detentori di superfici coltivate a melo, potenzialmente colpite da AP, il SFP predispone un piano informativo prima di ogni campagna di controllo degli scopazzi, concordato con FEM e con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali.

§ 9.2 Formazione

Dai primi anni 2000 ad oggi il SFP e il Centro Trasferimento Tecnologico della FEM hanno messo in atto una strategia comune, coerente ed efficace di iniziative comunicative condivise, dirette a tutti i produttori professionali e hobbistici, agli amministratori locali, agli amministratori delle Associazioni di produttori e alle rappresentanze sindacali. E' stato prodotto materiale tecnico divulgativo e sono stati organizzati incontri di formazione e di aggiornamento, alcuni promossi anche dalle OP. Questo lavoro ha portato complessivamente buoni risultati, ma talvolta si rileva che la conoscenza della malattia da parte dei detentori non è sempre ottimale ed aggiornata.

In particolare si ritiene che la formazione ai frutticoltori/detentori nel prossimo periodo deve focalizzarsi sui seguenti aspetti:

- riconoscere i sintomi meno evidenti quali le stipole;
- capire il potenziale danno causato dal mancato estirpo di piante sintomatiche o dall'estirpo incompleto dell'apparato radicale;
- capire l'importanza delle corrette tempistiche di intervento nella lotta ai vettori.

Art. 10 TAVOLO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO

Al fine di coordinare le attività e verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, è istituito un Tavolo permanente di coordinamento provinciale.

Il Tavolo è composto da:

- un rappresentate del Servizio agricoltura SFP;
- un rappresentante di APOT;
- un rappresentante FEM.

Al tavolo potranno partecipare altri soggetti in relazione agli specifici argomenti trattati.